

Il divieto di compensazione di debiti tributari altrui

 Circolari 24 Fisco | 20 novembre 2025 | di Michele Brusaterra

Mentre l'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 disciplina le così dette compensazioni "orizzontali", e cioè le compensazioni di debiti tributari e previdenziali, che transitano per il modello F24, e l'articolo 8, comma 2, della legge n. 212 del 2000, così detto "Statuto dei diritti del contribuente", stabilisce che è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, l'agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 291 del 12 novembre 2025 ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente alla compensazione di debiti tributari altrui con crediti tributari dell'accollante.

La compensazione

A chi si rivolge

Tutte le imprese

Tutti i professionisti

Tutte le persone fisiche

Sul tema delle compensazioni, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 disciplina le così dette compensazioni "orizzontali", e cioè le compensazioni di debiti tributari e previdenziali, che transitano per il modello F24, con crediti tributari e previdenziali maturati dal contribuente. Attraverso la risposta ad interpello n. 291 del 12 novembre 2025, l'agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di compensare, all'interno di una rete d'impresa, crediti tributari di un soggetto retista con i debiti tributari di un altro soggetto retista.

Come detto, l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, stabilisce letteralmente che «*I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto*».

Senza volere andare oltre nell'analisi della norma, è bene qui ricordare che la compensazione annua deve sottostare ad un limite assoluto che, partito da euro 516.000 per l'anno 2000, è stato successivamente portato ad euro 700.000 con effetto dal 2014, ad euro 1 milione per l'anno 2020, in considerazione della situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19, ad euro 3 milioni per l'anno 2021 e ad euro 2 milioni a partire dall'anno 2022, limite ad oggi ancora in vigore. Con circolare 9/E del 2022, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite alla compensazione opera in modo cumulativo, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d'imposta, come già peraltro chiarito con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-08067 del 10 marzo 2016.

Nel plafond appena sopra indicato, non rientrano, invece, i crediti d'imposta derivanti dall'applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, che consistono nella erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi, per i quali rimane fermo il limite di compensazione annuale pari a euro 250.000, a meno che non venga diversamente disposto dalla singola norma.

In via generale, sempre sul tema delle compensazioni si fa presente che attraverso il decreto-legge n. 124 del 2019 sono state modificate le norme volte a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni prevedendo, come già disposto per l'IVA, che anche per i crediti IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive di ammontare superiore a 5.000 euro annui l'utilizzo in compensazione è ammesso solo dopo la presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito. È, quindi, necessario aspettare il decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione da cui lo stesso credito emerge, dichiarazione che deve recare anche l'apposizione del visto di conformità, al fine di poter compensare la predetta parte di credito eccedente la somma di euro 5.000.

In merito alle compensazioni che superano i 5.000 euro, come evidenziato anche dalla risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019 dell'Agenzia delle entrate, al fine di verificare il superamento del limite annuo sopra indicato è necessario considerare, come peraltro già specificato dalla stessa Agenzia attraverso le circolari 1/E e 29/E, entrambe del 2010, solo le compensazioni dei

crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24. Vengono escluse, quindi, dal plafond di euro 5.000 le compensazioni verticali, tributo da tributo, come ad esempio la compensazione dell'acconto IRES con il saldo IRES risultante a credito dalla dichiarazione.

L'accollo di debiti tributari altrui

A chi si rivolge

Tutte le imprese

Tutti i professionisti

Tutte le persone fisiche

Con la risposta ad interpello n. 291 del 12 novembre 2025, l'Agenzia delle entrate ha analizzato il caso di una Rete di Impresa, che vorrebbe utilizzare il modello F24 con indicazione del codice tributo "50" (coobbligazione) per effettuare compensazioni tra soggetti retisti, *«in esecuzione di un contratto di appalto o servizio stipulato tra la Rete e i retisti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, tracciabilità e autonomia fiscale di ciascun aderente»*. L'istante, quindi, chiede se risulta essere legittimo e fiscalmente conforme effettuare la compensazione dei crediti tributari tra i retisti, ai sensi del contratto di rete stipulato, utilizzando il citato codice tributo "50 coobbligazione", se l'operazione, realizzata sulla base di rapporti contrattuali tra i retisti e la Rete di Imprese come, ad esempio, il contratto di appalto, possa rientrare tra le forme ammesse di gestione condivisa della fiscalità e, infine, se tale pratica non vada a configurare un accollo fiscale ma, piuttosto, *«l'impiego di crediti propri in compensazione orizzontale tra soggetti che cooperano sulla base di un contratto di rete con oggetto fiscale»*.

Mentre l'articolo 8 della legge n. 212 del 2000, così detto "Statuto dei diritti del contribuente", rubricato *«Tutela dell'integrità patrimoniale»*, al comma 2 stabilisce che *«E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario»*, l'articolo 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, dispone che chiunque, in base a quanto previsto dall'appena citato articolo 8, comma 2, della legge n. 212 del 2000, si accolli il debito d'imposta altrui, deve procedere al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti e che per il pagamento è, in ogni caso, *«escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante»*.

Evidenzia, quindi, l'Agenzia delle entrate che dalla lettura congiunta delle due norme sopra menzionate, deriva che, in ambito tributario, l'accollo è consentito se il debito dell'accollato viene estinto senza che si faccia ricorso all'utilizzo della compensazione di crediti che fanno capo al soggetto accollante.

In tema di compensazione di obbligazioni tributarie anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3930 del 2025 ha avuto modo di affermare che, visto che l'accollo di debiti erariali assume solo efficacia di accollo interno nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ne deriva che il soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato e che, *«pur relativamente a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità»*, la mancanza di identità soggettiva, presupposto prescritto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, comporta che anche per le annualità precedenti l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, *«né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erariali negoziabilmente accollati, né che l'accollato può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante»*.

Già con risoluzione n. 140/E del 2017, l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che la compensazione di cui all'articolo 17, del decreto legislativo n. 241 del 1997, non può trovare applicazione in presenza dell'accollo visto che la stessa è ammessa solo per i debiti e i crediti che sono in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi e che, quindi, in via generale si deve negare che il debito oggetto di accollo possa essere estinto attraverso l'utilizzo in compensazione di crediti che sono vantati dall'accollante nei confronti dell'erario. In caso contrario, e cioè di utilizzo di crediti dell'accollante per compensare debiti dell'accollato, i versamenti si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, con applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Tenuto conto che tutto quanto sopra è, comunque, in linea con quanto già sostenuto dall'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 246 del 2025, lo schema operativo proposto dall'istante secondo l'Agenzia delle entrate configura una compensazione tra crediti e debiti che fanno capo a soggetti diversi e, quindi, risulta essere vietata.

Si ricorda che...

- Secondo l'articolo 8, comma 2, dello "Statuto dei diritti del contribuente", un soggetto si può accollare il debito tributario altrui senza liberare quest'ultimo da responsabilità.

- In caso di accollo del debito tributario altrui, l'accollante non può utilizzare crediti d'imposta propri per compensare il debito tributario altrui.

I punti salienti

La normativa

Sul tema delle compensazioni, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 disciplina le così dette compensazioni "orizzontali", e cioè le compensazioni di debiti tributari e previdenziali, che transitano per il modello F24, con crediti tributari e previdenziali maturati dal contribuente.

L'interpello

Attraverso la risposta ad interpello n. 291 del 12 novembre 2025, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di compensare, all'interno di una rete d'impresa, crediti tributari di un soggetto retista con i debiti tributari di un altro soggetto retista.

Il limite annuo

La compensazione annua deve sottostare ad un limite assoluto che, partito da euro 516.000 per l'anno 2000, è stato successivamente portato ad euro 700.000 con effetto dal 2014, ad euro 1 milione per l'anno 2020, in considerazione della situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19, ad euro 3 milioni per l'anno 2021 e ad euro 2 milioni a partire dall'anno 2022, limite ad oggi ancora in vigore.

Lo "Statuto dei diritti del contribuente"

L'articolo 8 della legge n. 212 del 2000, così detto "Statuto dei diritti del contribuente", rubricato «Tutela dell'integrità patrimoniale», al comma 2 stabilisce che *«E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario»*.